

Delibera n° 817

Estratto del processo verbale della seduta del

13 maggio 2016

oggetto:

LR 17/2014, ART 23. DGR 2151/2015 – APPROVAZIONE PROCEDURA E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DELLE RSA CON LIVELLO ASSISTENZIALE RIABILITATIVO. MODIFICA DGR 650/2013.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	assente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la D.G.R. 11.4.2013, n. 650, “Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e Hospice. approvazione definitiva requisiti e procedura”, con la quale sono stati avviati i procedimenti per la concessione dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivo alle RSA e agli Hospice provvisoriamente accreditati;

Rilevato che la citata deliberazione giunta individuale, nell'allegato A, gli standard assistenziali per l'attività delle RSA corrispondente al livello di assistenza di base e al livello di assistenza medio;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria*” e, in particolare, l'art. 23 laddove:

- al comma 1, definisce le strutture intermedie quali articolazioni operative del sistema sanitario per l'assistenza primaria destinate alla presa in carico del paziente affetto prevalentemente da malattie croniche che necessita di assistenza o monitoraggio post ospedaliero al fine della continuità delle cure;
- al comma 2, individua, nell'ambito diverse tipologie delle strutture intermedie, le residenze sanitarie assistenziali (RSA) quali strutture destinate a fornire assistenza continuativa ad elevato contenuto sanitario e a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti, a soggetti temporaneamente non autosufficienti, a soggetti affetti da disabilità di carattere fisico e psichico, esclusi i minori;

Visto, altresì, l'art. 18 della su citata LR n. 17/2014 laddove, nel recare i principi dell'assistenza primaria e gli standard organizzativi della medesima, dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono individuati il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete dei servizi;

Dato atto che, in attuazione del predetto art. 18 della LR n. 17/2014, è stata approvata la D.G.R. 30.12.2014, n. 2673, con la quale è stato definito il fabbisogno complessivo di posti letto delle residenze sanitarie assistenziali, ivi comprese le RSA per la riabilitazione estensiva, riferito a ciascuna Azienda per l'assistenza sanitaria regionale;

Dato atto che, in attuazione del predetto art. 23 della LR n. 17/2014, è stata approvata la D.G.R. 29.10.2015, n. 2151, “LR 17/2014, art. 23. DGR 2673/2014 – Linee guida per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali”, che definisce, in relazione alla diversa tipologia di utenza ed ai connessi criteri di eleggibilità della stessa, tre tipologie di RSA, differenziate per livelli di assistenza sanitaria, modulati sulla base della intensità delle cure e correlati a specifici standard assistenziali, specificando le caratteristiche della RSA con livello assistenziale riabilitativo, non espressamente individuate nella citata D.G.R. n. 650/2013;

Rilevato che le RSA già provvisoriamente accreditate della Regione, in attuazione della citata D.G.R. n. 650/2013, hanno ottenuto l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO definitivo per l'attività corrispondente al livello di assistenza di base e/o al livello di assistenza medio;

Considerata la necessità di individuare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo, ad integrazione di quelli definiti nella D.G.R. n. 650/2013 e in attuazione delle previsioni della D.G.R. n. 2151/2015;

Preso atto del documento elaborato dall'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, “Requisiti Residenza Sanitaria Assistenziale”, che individua i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo e modifica alcuni requisiti contenuti nell'allegato A della D.G.R. n. 650/2013;

Considerato che il documento così modificato risulta coerente con le previsioni e le finalità delle “Linee guida per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali”, di cui alla D.G.R. n. 2151/2015;

Considerata, altresì, la necessità di individuare le modalità atte a consentire alle RSA definitivamente autorizzate e accreditate ai sensi della medesima D.G.R. n. 650/2013, lo svolgimento dell'attività sanitaria caratterizzata dal livello assistenziale riabilitativo, ad integrazione dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio;

Considerato che lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo può avvenire, in coerenza con le previsioni della citata D.G.R. n. 2673/2014, attraverso la riconversione dei posti letto di RSA attualmente destinati allo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio o l'eventuale ampliamento degli stessi

Precisato che la riconversione dei posti letto di RSA o l'eventuale ampliamento degli stessi sono subordinati alla verifica dell'effettivo fabbisogno e, pertanto, possono essere effettuate solo previa determinazione delle Aziende per l'assistenza sanitaria sui posti letto di loro competenza;

Ritenuto, pertanto, di approvare il citato documento “Requisiti Residenza Sanitaria Assistenziale”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, specificando che lo stesso, per ragioni di completezza e di utilità di applicazione, sostituisce integralmente la corrispondente tabella di requisiti dell'allegato A della D.G.R. n. 650/2013;

Precisato che la conformità ai requisiti di cui al medesimo documento, relativi all'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo, viene verificata nell'ambito del procedimento di integrazione dell'autorizzazione e dell'accredimento, disciplinato nel capitolo 7, della sezione “Procedimento”, dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013, che deve essere attivato dalle RSA già autorizzate e accreditate per lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio, eventualmente interessate allo svolgimento dell'attività sanitaria con livello assistenziale riabilitativo;

Ravvisata la necessità di prevedere espressamente, a tal fine, la fattispecie dello svolgimento dell'attività sanitaria nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo tra quelle che possono determinare l'integrazione dell'autorizzazione e dell'accredimento, inserendo il seguente paragrafo 7.2 bis, nel capitolo 7, della sezione “Procedimento”, dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013: *“I titolari delle RSA autorizzate e accreditate che intendano svolgere attività afferente al livello assistenziale riabilitativo inoltrano la domanda di integrazione di autorizzazione e di accreditamento alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, attraverso il previsto sistema informativo, compilando on line il questionario di autovalutazione e producendo la seguente documentazione: elenco nominativo del personale, con specifica della qualifica, titolo di studio, funzione organizzativa, monte ore settimanale, firmato la legale rappresentante; dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, nel rapporto di lavoro con il personale impiegato nella struttura; piano della formazione; carta dei servizi; organigramma. Qualora lo svolgimento della nuova attività comporti un ampliamento dei locali o il trasferimento degli stessi, devono essere prodotti tutti i documenti di cui al paragrafo 1.3, della sezione “Procedimento”;*

Valutata la necessità di modificare, di conseguenza, il paragrafo 7.4, della sezione “Procedimento”, dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013, nel modo seguente: *“l'integrazione dell'autorizzazione e dell'accredimento ha una durata pari a quella prevista nell'originario decreto”;*

Precisato, altresì, che la conformità ai requisiti delle RSA eroganti prestazioni afferenti al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio viene valutata alla

scadenza dell'autorizzazione e dell'accreditamento già concessi, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento disciplinato nel capitolo 6, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013;

Ritenuto di fissare il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento per la presentazione delle domande di integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle RSA già autorizzate e accreditate per lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di approvare il documento "Requisiti Residenza Sanitaria Assistenziale", allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, specificando che lo stesso sostituisce integralmente la corrispondente tabella di requisiti dell'allegato A della D.G.R. n. 650/2013.
2. Di precisare che lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo può avvenire, in coerenza con le previsioni della citata D.G.R. n. 2673/2014, attraverso la riconversione dei posti letto di RSA attualmente destinati allo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio o l'eventuale ampliamento degli stessi, è subordinata alla verifica dell'effettivo fabbisogno e, pertanto, può essere effettuata solo previa determinazione delle Aziende per l'assistenza sanitaria sui posti letto di loro competenza;
3. Di precisare che la conformità ai requisiti di cui al medesimo documento, relativi all'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo, viene verificata nell'ambito del procedimento di integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, disciplinato nel capitolo 7, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013, che deve essere attivato dalle RSA già autorizzate e accreditate per lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio, eventualmente interessate allo svolgimento dell'attività sanitaria con livello assistenziale riabilitativo.
4. Di prevedere espressamente la fattispecie dello svolgimento dell'attività sanitaria nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo tra quelle che possono determinare l'integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, inserendo il seguente paragrafo 7.2 bis, nel capitolo 7, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013: *"I titolari delle RSA autorizzate e accreditate che intendano svolgere attività afferente al livello assistenziale riabilitativo inoltrano la domanda di integrazione di autorizzazione e di accreditamento alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, attraverso il previsto sistema informativo, compilando on line il questionario di autovalutazione e producendo la seguente documentazione: elenco nominativo del personale, con specifica della qualifica, titolo di studio, funzione organizzativa, monte ore settimanale, firmato la legale rappresentante; dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, nel rapporto di lavoro con il personale impiegato nella struttura; piano della formazione; carta dei servizi; organigramma. Qualora lo svolgimento della nuova attività comporti un ampliamento dei locali o il trasferimento degli stessi, devono essere prodotti tutti i documenti di cui al paragrafo 1.3, della sezione "Procedimento"."*

5. Di modificare, di conseguenza, il paragrafo 7.4, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013, nel modo seguente: *"l'integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento ha una durata pari a quella prevista nell'originario decreto"*.
6. Di precisare che la conformità ai requisiti delle RSA eroganti prestazioni afferenti al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio viene valutata alla scadenza dell'autorizzazione e dell'accreditamento già concessi, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento disciplinato nel capitolo 6, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013
7. Di fissare il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento per la presentazione delle domande di integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle RSA già autorizzate e accreditate per lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE